

**Circol@re nr. 16 del 23 marzo 2020**

# **ADEMPIMENTI TRIBUTARI quelli sospesi e quelli non prorogati**

**a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale**

*Il Decreto "Cura Italia" dispone anche **una sospensione degli adempimenti**. Tale sospensione, a differenza di quanto previsto per i versamenti, viene concessa indistintamente **a favore di tutti i soggetti** aventi domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. È bene precisare sin da subito che, nonostante la situazione drammatica in cui versa il Paese, **non tutto è stato sospeso**, ed anche ciò che è stato sospeso non potrà essere ignorato a lungo; semplicemente, potrà essere affrontato un po' più in avanti nel tempo. Andiamo nel seguito ad analizzare dettagliatamente quando disposto in proposito dall'art. 62 del Decreto*

## **LA SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI**

Il comma 1 dell'art. 62 del D.L. n. 18/2020 definisce innanzi tutto quali sono i contribuenti che possono avvalersi della sospensione degli adempimenti. Si tratta dei soggetti che **hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato**.

Relativamente al **periodo di sospensione**, il Decreto dispone che **sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**.

A norma di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 62 del D.L. n. 18/2020, gli **adempimenti sospesi** ai sensi del comma 1 **dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020**, senza applicazione di sanzioni.

La disposizione inerente la sospensione degli adempimenti prevede **due importanti eccezioni**. Infatti **la sospensione non è operativa**:

- 1) con riferimento all'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**. Conseguentemente, le ritenute devono continuare ad essere operate – e versate – ordinariamente, fatto **salvo il maggior termine di versamento concesso** dal D.L. n. 18/2020 per determinati settori, o in ragione del volume dei ricavi o compensi dell'anno precedente, o ancora in ragione dell'ubicazione dell'attività.

- 2) con riferimento alle comunicazioni e trasmissioni telematiche propedeutiche alla predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, già oggetto di parziale invio operato con art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, al 31 marzo 2020. Per tali adempimenti, quindi, **il termine del 31 marzo resta fermo**, diversamente non vi sarebbero i tempi tecnici per la messa a disposizione della precompilata.

## GLI ADEMPIMENTI IN SCADENZA IL 31 MARZO 2020

Devono essere portati a compimento **entro il 31 marzo** i seguenti adempimenti:

- **trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche** (fermo restando la possibilità di effettuare la trasmissione telematica di quelle che si riferiscono a redditi non dichiarabili nella precompilata entro il termine più ampio previsto per il modello 770). Dovranno quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, **essere trasmesse entro il 31 marzo le CU relative a redditi di lavoro dipendente e assimilato, così come quelle relative a compensi occasionali.**
- **trasmissioni telematiche dei dati propedeutici alla dichiarazione precompilata** (es. asili nido, spese funebri, spese veterinarie, comunicazioni delle assicurazioni, comunicazioni mutui, comunicazioni amministratori di condominio per ristrutturazioni ecc.). Il D.L. n. 9/2020, art. 1, comma 5, aveva previsto lo slittamento di quelle originariamente scadenti il 28 febbraio 2020 **al 31 marzo**, e tale termine rimane invariato.

Si ricorda che **non rientra nella proroga al 31 marzo 2020 la trasmissione dati al Sistema TS per quanto riguarda le spese sanitarie**, posto che questa doveva essere già stata effettuata al termine naturale del **31 gennaio 2020**, e quindi era già scaduta all'atto dell'emanazione del D.L. n. 9/2020 (2 marzo 2020).

## GLI ADEMPIMENTI PROROGATI AL 30 GIUGNO 2020

Di seguito i principali adempimenti che invece rientrano nella **sospensione dei termini**, che potranno essere portati quindi a termine **entro il 30 giugno 2020 in assenza di sanzioni**:

Tipologia di adempimento (Scadente tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020)	note
<b>INTRASTAT</b>	Mensili e Trimestrali.
<b>MODELLO INTRA 12</b>	<b>Dichiarazione mensile</b> degli acquisti di beni e servizi da <b>sogetti non stabiliti nel territorio dello Stato</b> effettuati dagli <b>enti non soggetti passivi IVA</b> e dagli <b>agricoltori esonerati</b> .
<b>MODELLO EAS</b>	Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli <b>enti associativi</b> , nel caso in cui, nel corso del 2019, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati.
<b>COMUNICAZIONE ANALITICA DELLE OPERAZIONI IN CONTANTI LEGATE AL TURISMO</b>	Comunicazione dei corrispettivi relativi alle <b>operazioni in contanti legate al turismo</b> effettuate nell'anno 2019 dai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di <b>cittadinanza diversa da quella italiana</b> e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a euro 1.000.

<b>CORRISPETTIVI ELETTRONICI REGIME TRANSITORIO D.L. N. 34/2019</b>	<b>Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri</b> da parte dei soggetti che rientrando nel <b>1° semestre</b> d'obbligo si avvalgono della facoltà di continuare a certificare i corrispettivi con utilizzo del misuratore fiscale o delle ricevute fiscali.
<b>LIPE</b>	<b>Comunicazione delle liquidazioni iva periodiche 1° trimestre 2020.</b> Seppure la LIPE sia prorogata, restano fermi i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto, fatto salvo le sospensioni dei versamenti nei casi previsti.
<b>DICHIARAZIONE IVA 2020 RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2019</b>	Si ricorda che per poter <b>compensare orizzontalmente</b> con modello F24 crediti IVA di <b>importo superiore a 5.000 euro</b> è necessaria l' <b>avvenuta trasmissione della dichiarazione IVA + attesa di 10 giorni</b> dalla data di acquisizione della stessa
<b>ESTEROMETRO</b>	Comunicazione delle <b>cessioni di beni e prestazione di servizi</b> effettuate e ricevute <b>verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato</b> relative al <b>1° trimestre 2020.</b>
<b>COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE</b>	Si ricorda che <b>dal 2020</b> la comunicazione ha cadenza non più mensile bensì <b>trimestrale.</b>
<b>MODELLO IVA TR</b>	Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR). La presentazione del Modello TR è condizione essenziale per poter utilizzare il credito in compensazione, provvisto di visto di conformità ove richiesto. Il credito può essere utilizzato ad avvenuto recepimento del TR da parte dell'Agenzia + 10 giorni

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**

**oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)**

